



COMUNE DI FANANO

PROVINCIA DI MODENA

P.zza Marconi, 1 - 41021 Fanano (MO). Tel 0536/68803 - Fax 0536/68954 - C.F. 00562780361

Protocollo Registro ordinanze n. 1351

ORDINANZA 1351/2010

REGOLAMENTAZIONE DELLO SCI, IN PISTA E FUORIPISTA, SULLE AREE SCIABILI DEL COMUNE DI FANANO (MO).

IL SINDACO

Viste le condizioni del manto nevoso caratterizzato da cumuli creati dalle eccezionali precipitazioni nevose che hanno interessato l'inizio della stagione invernale 2009/2010, con conseguente pericolo di distacco spontaneo, ma, anche e soprattutto, di quello provocato dal passaggio di sciatori ed escursionisti, di slavine e/o valanghe nei pressi e sopra le piste da sci;

Vista la grande affluenza sulle piste di sci del Comune di Fanano, di turisti e non, ed in particolare di bambini, snowboardisti, telemarkisti e sciatori in genere, di ogni livello e capacità;

Ritenuto necessario adeguare la disciplinare sulla circolazione degli stessi fuori e sulle piste di sci, in conformità a quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 363 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*", legge quadro in materia che riprende ed attualizza la regolamentazione internazionale unificata, approvata dal Congresso della F.I.S. di Beirut nel 1967 e quindi ufficialmente adottata dalla F.I.S., la quale in copia si allega alla presente (allegato A);

Ritenuto necessario, per una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica, regolamentare la circolazione di tutti gli snowboardisti, telemarkisti e sciatori in genere sulle piste da sci del Comune di Fanano, vietando la loro circolazione fuori pista, visto l'elevato pericolo di slavine nei pressi e sopra le piste da sci stesse;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005 "*Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate - Decalogo dello sciatore*" (allegato B);

Visto l'articolo 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Su tutte le aree sciabili del territorio del Comune di Fanano:

1. che tutti gli sciatori, qualunque sia la disciplina praticata (sci, carving, snowboard, telemark, ecc...), devono attenersi al "Decalogo comportamentale dello sciatore", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. che dalla data odierna, fino alla revoca della presente, all'interno delle aree sciabili del Comune di Fanano servite da impianti di risalita, in caso di rischio valanghe indicato da Meteo Mont dai gradi 4 a seguire, a tutela dell'incolumità degli sciatori, è vietata la pratica dello sci fuori pista;

- che in caso di rischio valanghe indicato da Meteo Mont nei gradi 3 – 2 – 1 i praticanti delle zone fuori pista siano attrezzati con sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso;

- che in caso di indicazioni, per motivi particolari, di "divieto di fuori pista" sia vietata la pratica di fuori pista e qualsiasi altro tipo di escursionismo.

Con esclusione delle guide alpine italiane e straniere abilitate (art. 4 della Legge 2/1/1989, n. 6 "Ordinamento della professione della guida alpina") e del personale di soccorso, accompagnate dalle stesse, sotto la responsabilità delle medesime guide alpine;

3. che tutti gli impianti di risalita devono essere dotati della segnaletica, conforme a quella prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.12.2005, nonché di cartelli di adeguate dimensioni, scritti con caratteri ben visibili e facilmente comprensibili in lingua italiana, tedesca, inglese e francese, che riportino il decalogo sopraccitato, il divieto di che trattasi, nonché le sanzioni che verranno applicate. Tali cartelli devono essere posizionati sia alla partenza (nelle immediate vicinanze degli apparecchi di controllo delle tessere skipass) sia nella zona d'arrivo o di sganciamento di ogni impianto, nella posizione più visibile agli utenti;

4. che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a € 500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni;

5. che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Fanano ed al Comando Corpo Forestale dello Stato di Fanano, per assicurare il soccorso sulle piste, vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza ed irrogare le sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse.

Dalla Residenza Municipale, _____

04 MAR 2010



IL SINDACO
Lugli Lorenzo

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Municipale

Responsabile: ISP. CAPO - MARIO PARENTI.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Prefetto di Modena entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo (Legge 1199 del 1971), al TAR nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (Legge 06/12/1971 n. 1034), o in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

Legge 24 dicembre 2003, n. 363

"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

Capo II

GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 2.

(Aree sciabili attrezzate)

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «*snowboard*»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.
3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servizi connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo *snowboard* (*snowpark*). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 3.

(Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 4.

(Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziato dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

Art. 6.

(Segnaletica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Art. 7.

(Manutenzione e innevamento programmato)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Capo III

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Art. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Art. 9.

(Velocità)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 10.

(Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11.

(Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12.

(Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13.

(Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14.

(Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.

(Transito e risalita)

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 16.

(Mezzi meccanici)

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17.

(Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 18.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

Art. 19.

(Concorso di colpa)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 20.

(Snowboard)

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

Art. 21.

(Soggetti competenti per il controllo)

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello

Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

Art. 22.

(Adeguamento alle disposizioni della legge)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.

3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto 20 dicembre 2005

Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate.

(Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24/12/2005)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»;

Visto l'art. 6 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che prevede la determinazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'apposita segnaletica da installare nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse;

Considerato l'art. 2, comma 3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, che demanda alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle aree sciabili attrezzate;

Sentita altresì la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI (FISI);

Acquisito il contributo dell'Ente nazionale italiano di unificazione come redatto dalla commissione «Sicurezza», nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali»;

Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 marzo 2005;

DECRETA

Art. 1.

1. La segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, deve essere conforme a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante, ovvero, per il principio del mutuo riconoscimento, deve essere conforme alla normativa nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, di un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE o della Turchia purché venga garantito un livello di sicurezza equivalente in termini di tutela della salute e dell'incolumità degli utenti.

2. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia.

Art. 2.

Per favorire il miglior utilizzo delle piste da sci è stato redatto il «Decalogo comportamentale dello sciatore» di cui all'allegato 2 al presente decreto che stabilisce il codice di comportamento per evitare pericoli alle persone o per prevenire danni. Gli esercenti le aree sciabili devono dare ampia informazione agli utenti del suddetto decalogo.

Art. 3.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove si rendesse necessaria provvederà con apposito decreto all'introduzione di nuovi segnali o all'aggiornamento ed alla modifica dei segnali di cui all'allegato 1, redatti dalla Commissione sicurezza dell'UNI nell'ambito del gruppo di lavoro «Segnaletica per aree dove si effettuano sport invernali».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro: Lunardi

NORME TECNICHE UNI SULLA SEGNALETICA PREDISPOSTA NELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

- UNI 8132 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Caratteristiche».
- UNI 8133 - 6 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Posto di pronto soccorso».
- UNI 8133 - 7 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Posto di chiamata per soccorso».
- UNI 8133 - 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Pista da fondo per tecnica classica».
- UNI 8133 - 17 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Pista da snowboard».
- UNI 8133 - 18 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione - Pista da fondo per tecnica libera».
- UNI 8133 - 19 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione Centro sciistico».
- UNI 8133 - 20 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di informazione Sentiero invernale».
- UNI 8134 - 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di obbligo - Seguire una determinata direzione».
- UNI 8134 - 22 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di obbligo - Utilizzare lo snowboard».
- UNI 8134 - 23 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di obbligo - Utilizzare il casco protettivo per minori di 14 anni».
- UNI 8135 - 1 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato camminare sulla pista da sci».
- UNI 8135 - 2 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato usare la slitta».
- UNI 8135 - 3 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato usare lo skibob».
- UNI 8135 - 10 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato l'accesso».
- UNI 8135 - 11 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato sciare nel bosco».
- UNI 8135 - 14 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato l'uso dello snowboard».
- UNI 8135 - 15 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di divieto - Vietato sciare».
- UNI 8136 - 1 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Strettoia».
- UNI 8136 - 2 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Incrocio».
- UNI 8136 - 3 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Pericolo generico».
- UNI 8136 - 4 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Attenzione al mezzo battipista».
- UNI 8136 - 5 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Pericolo di caduta».
- UNI 8136 - 6 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Crepaccio».
- UNI 8136 - 8 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Cannone per innevamento artificiale».
- UNI 8136 - 9 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Dosso».
- UNI 8136 - 10 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Cunetta».
- UNI 8136 - 11 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Brusca svolta a sinistra».
- UNI 8136 - 12 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per

segnali di pericolo - Brusca svolta a destra».

UNI 8136 - 13 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Tratto con forte pendenza».

UNI 8136 - 14 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Attenzione mezzo battipista con verricello».

UNI 8136 - 15 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Segni grafici per segnali di pericolo - Attenzione motoslitta».

UNI 8137 «Segnaletica specifica per piste da sci - Caratteristiche».

UNI 10869 «Segnaletica per impianti a fune ed aree destinate allo sci e sport alpini - Sistemi di guida visuali destinati all'informazione del pubblico - Orientamento con l'aiuto di frecce di direzione, segnali, testi, luce e colori».

UNI 8867 «Segnaletica specifica per piste da fondo - Caratteristiche».

Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale.

1. Rispetto per gli altri.

Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

2. Padronanza della velocità e del comportamento.

Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all'intensità del traffico.

3. Scelta della direzione.

Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso.

Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio.

Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6. Sosta.

Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7. Salita.

In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica.

Tutti gli sciatori devono rispettare le norme di cui alla legge 363/2003 e la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni.

9. Soccorso.

Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. Identificazione.

Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.